**GARANTE**

**PER LA PROTEZIONE**

**DEI DATI PERSONALI**

Conferenza Episcopale Italiana

DRP/DSR/ACM-PS-SM/149233

Oggetto: Quesito relativo alla comunicazione ai Comuni, da parte degli Enti del Terzo Settore, dei dati relativi agli assistiti.

Con la email in epigrafe, la S.V. ha rappresentato che alcune amministrazioni comunali intendono avvalersi dei soggetti privati già impegnati nell’assistenza ai bisognosi – quali le realtà ecclesiali delle Caritas - non solo per le attività materiali di acquisto e distribuzione dei beni alimentari, ma anche al fine dell’individuazione della platea dei beneficiari, richiedendo ai predetti soggetti la comunicazione dei dati relativi alle famiglie che necessitano di sostegno alimentare.

Ciò premesso, è stata posta al Garante “la questione della liceità, con riguardo alle norme sulla privacy, di tale trasferimento, considerato che il soggetto ecclesiale generalmente non ha acquisito ab origine il consenso dell’interessato anche per traferire i dati personali ad altri soggetti (per esempio ai servizi sociali dell’amministrazione comunale)”.

Al riguardo, occorre rilevare che, in ragione del particolare contesto emergenziale derivante dall’epidemia di Covit-19, il quadro normativo vigente risulta integrato da numerose disposizioni che, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679, consentono secondo modalità semplificate per l’attuazione di iniziative a sostegno delle fasce più deboli della popolazione, con specifico riferimento ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica.

Ai predetti fini, ai Comuni è demandato il compito di individuare la platea dei beneficiari dei contributi economici introdotti in via straordinaria (art. art. 2, comma 6 dell’ordinanza del Capo della Protezione civile del 29 marzo 2020 n. 658), potendo avvalersi degli enti del Terzo Settore per l’acquisto e la distribuzione dei beni, attraverso il coordinamento degli enti e delle associazioni di volontariato presenti sul territorio (art. 2, comma 5, dell’ordinanza citata e Circolare del Ministero del lavoro sul “Sistema dei servizi sociali – emergenza coronavirus”, n. 1 del 27.3.2020)

Spetta, pertanto, ai servizi sociali comunali l’individuazione dei soggetti a cui destinare gli aiuti e la misura degli stessi (in relazione ad esempio all’eventuale fruizione di altri benefici), mentre spetta agli enti del terzo settore il compito di fornire un contributo, in base alla loro esperienza sul campo, in merito alla definizione della tipologia e quantità di beni di cui i soggetti deboli hanno bisogno nell’attuale contesto emergenziale e all’individuazione delle modalità di acquisizione e distribuzione degli aiuti.

Nel rispetto del riparto di competenze evidenziato, può risultare necessario attivare dei flussi di dati personali tra l’ente locale e i soggetti sopra citati.

Pertanto, qualora l’ente locale si avvalga di un ente o di un’associazione per la distribuzione degli aiuti, potrà comunicare a questi ultimi i dati dei beneficiari a cui consegnare generi alimentari o prodotti di prima necessità.

Nulla osta, inoltre, tenuto conto del contesto emergenziale e del complesso del quadro normativo da esso derivante che tali enti o associazioni - fermo restando che l’individuazione dei beneficiari spetta ai servizi sociali comunali in base ai requisiti e alle richieste presentate dagli interessati - si facciano parte attiva nell’individuare e invitare gli assistiti che non l’abbiano già fatto, a richiedere le misure di sostegno e a veicolarle al Comune, ovvero, anche sulla base del consenso degli interessati, a segnalare ai servizi sociali comunali i dati dei soggetti o dei nuclei familiari in stato di bisogno che lo richiedano.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Il Dirigente

Francesco Modafferi

(Documento firmato digitalmente)